B525-0006037-27/12/2017-P

COMUNE SPORMINORE
C[illegible]NO

COMUNE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

tra i Comuni di Campodenno, Denno, Ton e Sporminore
Sub ambito tra i Comuni di Campodenno e Sporminore
PROVINCIA DI TRENTO
D. Lgs. 163/2006, art. 33, comma 3bis, L.P. 30 dicembre 2014 n. 14, art. 40, nr. 14, L.P. 23/1990 l'art. 36 ter,
Comune Capofila – Campodenno -
Via delle Loze n.1
38010 CAMPODENNO (TN)

Tel. 0461/655547 - Fax 0461/655178
P. IVA e C.F. 00307740225
e-mail: segreteria@comune.campodenno.tn.it – tecnico@comune.campodenno.tn.it
pec: comune@pec.comunecampodenno.it

Prot. n. 6037-P

Campodenno, 27/12/2017

LETTERA DI INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU' BASSO ED ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

(L.P. 10/9/1993, n.26 e ss.mm- D.Lgs 18/04/2016 n. 50)

PROCEDURA SOGGETTA AD AVCPASS

Spett.le Impresa
TRASMESSO A MEZZO PEC

OGGETTO **: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE GENERALE DELLA PIAZZA S. BARBARA DI CAMPODENNO PP.ED. 104/1, 104/2 E PP.FF. 35/1, 35/3 E 36/1 C.C. CAMPODENNO I°". CODICE CUP : H95I17000080004 – CODICE CIG : 731212084E**

Si invita codesta Impresa a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando indetta dal Comune di CAMPODENNO, con sede in Via delle Loze n. 1 (TN) per l'affidamento dei lavori di **"SISTEMAZIONE GENERALE DELLA PIAZZA S. BARBARA DI CAMPODENNO PP.ED. 104/1, 104/2 E PP.FF. 35/1, 35/3 E 36/1 C.C. CAMPODENNO I°"** ai sensi dell'art. 33, comma 5, della L.P. n. 26/1993.

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL' APPALTO

Il COMUNE DI CAMPODENNO – Via delle Loze n.1 (TN) , telefono 0461/655547, fax 0461/655178 **indirizzo PEC comune@pec.comunecampodenno.it** intende appaltare, a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i seguenti lavori:

1. **Descrizione dell'opera:** con il progetto esecutivo l'Amministrazione comunale si propone di:
   a) scavi di sbancamento, opere di fondazione, murature di elevazione, soletta in calcestruzzo armato di copertura dell' autorimessa interrata, impermeabilizzazioni delle murature e rinterri;
   b) installazione delle parti impiantistiche relative allo smaltimento acque bianche e nere, predisposizione dell' impianto acqua potabile, energia elettrica e gas metano;
   c) posa in opera delle pavimentazioni previste dal progetto esecutivo, con le finiture delle superfici verticali esterne, sistemazione a verde e piantumazione delle aiuole previste;

   Il tutto come meglio descritto nella relazione tecnica illustrativa allegata al progetto esecutivo.

2. **Luogo di esecuzione dei lavori**: abitato di CAMPODENNO, Piazza S. Barbara.

3. **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni**: l'oggetto dell' appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione delle opere di ***"****sistemazione generale della Piazza S. Barbara di Campodenno pp.ed. 104/1, 104/2 e pp.ff. 35/1, 35/3 e 36/1 C.C. campodenno I°"*.

4. **Termine di esecuzione dei lavori: 330 (trecentotrenta) giorni** dalla data di consegna dei lavori come indicato nell'articolo 9 e 10 del capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa – e nel rispetto del crono programma di tutte le lavorazioni del progetto.

5. **I lavori complessivi dell'opera pubblica - sono finanziati nel seguente modo:**
   - → per € 70.000,00 con fondi previsti al Cap. 3185 del bilancio di previsione in corso;
   - → **per €** 850.000,**00 con fondi previsti al Cap. 318**6 del bilancio di previsione in corso;

6. **I pagamenti** saranno effettuati con le modalità indicate all'articolo 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte amministrativa – e comunque nel rispetto degli equilibri finanziari e di cassa del Comune di Campodenno.

7. **Importo complessivo di appalto**: **€ 623.958,91** di cui:
   a) € 596.707,53 per lavorazioni soggette a ribasso
   b) € 27.251,38 per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

8. **Classificazione dei lavori:**

   CATEGORIA PREVALENTE: OG1 (EDIFICI CIVILE INDUSTRIALI) per € 623.958,91 di cui:
   a) € 596.707,53 per lavorazioni soggette a ribasso
   b) € 27.251,38 per oneri non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza;

   Di seguito si riportano le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art.1, comma 53 della Legge 190/2012, per le quali è richiesta l'iscrizione nelle cosiddette "**white list"** istituite presso ogni Prefettura (Commissariato del Governo per le imprese aventi sede in Provincia di Trento) incluse nelle seguenti categorie oggetto dell'appalto :
   - trasporto di materiale in discarica per conto terzi;
   - fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   - fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   - autotrasporti per conto terzi;
   - guardiania dei cantieri;

   CATEGORIE SPECIALIZZATE SOGGETTE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA PREVALENTE IN QUANTO DI IMPORTO INFERIORE AL 10% DELL' IMPORTO TOTALE DELL' OPERA:

   CATEORIA OS3 (IMPIANTI IDRICO SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE) per € 14.739,57 di cui:
   a) € 14.095,82 per lavorazioni soggette a ribasso;
   b) € 643,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;

   CATEORIA OS30 (IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, ECC.) per € 58.877,70 di cui:
   a) € 56.306,17 per lavorazioni soggette a ribasso;
   b) € 2.571,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'appalto;

Le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie OS3 e OS30 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE. Ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.P. 2/2016, le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3 e OS30 sono subappaltabili nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016 (pari al 30% dell'importo complessivo del contratto).

Fermo restando il limite del subappalto sopra descritto che si determina nel 30% dell'importo complessivo del contratto e che deriva dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, il subappalto è, inoltre, assoggettato a tutte le ulteriori condizioni previste dall'art. 26 della L.P. 09/03/2016 n. 2 e s.m. e dall'art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., dagli artt. 138 e seguenti del relativo regolamento di attuazione approvato con DPP 11/05/2012 n. 9-84/Leg e s.m.

Categorie ex allegato A al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 217:

LAVORAZIONE	CATEGORIA	CLASSE	QUALIFICAZIONE	IMPORTO	%	INDICAZIONI SPECIALI AI FINI

			OBBLIGATORIA (SI/NO)	(€)			
						PREVALENTE O SCORPORABILE	SUBAPPALTABILE (SI/NO)
Edifici civili e industriali	**OG1**	**III^**	**SI**	**623.958,91**		**PREVALENTE**	**SI (30%)**
Impianti idrico – sanitario, cucine e lavanderia	**OS3**	**I^**	**SI**	**14.739,57**		**CAT. SPECIALIZZATA < 10% TOTALE**	**SI (100%) NEL LIMITE DEL 30% IMP. CONTRATTO CONTRATTO**
Impianti interni elettrici, telefonici, ecc.	**OS30**	**I^**	**SI**	**58.877,70**		**CAT. SPECIALIZZATA < 10% TOTALE**	**SI (100%) NEL LIMITE DEL 30% IMP. CONTRATTO**

9. L'opera **non è** suddivisa in lotti.

10. Il contratto di appalto sarà stipulato **a misura** come segue:

a) lavori a misura € 623.958,91

11. L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.P. 26/93 e art. 36, comma 2, lett c) del D.Lgs n. 50/2016,con il **criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'importo posto a base d'appalto,** ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.P. n. 2/2016 e con le modalità procedurali dell'art. 58 del regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg e s.m., in conformità alle norme contenute nel presente invito, sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

E' previsto il ricorso alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione automatica dalla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. n. 26/1993 e s.m., come meglio specificato ai successivi paragrafi 5 e 7 del presente invito.

12. Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni:

Si precisa che a norma dell'art. 50, comma 3 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e ss.mm., il computo metrico estimativo, l'elenco prezzi, gli elaborati progettuali ed il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. vengono inviati a tutti i concorrenti su supporto informatico (o altra forma prevista dagli strumenti informatici) unitamente all'invio della presente lettera di invito.

Si precisa che presso la Segreteria del Comune di Campodenno (Via delle Loze n. 1 – Campodenno) sono depositati ed in visione gli elaborati sopra descritti di progetto: a norma dell'art. 50, comma 4 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e ss.mm. approvato con DPP 11/05/2012 n. 9-84/Leg e s.m. In caso di contestazioni o discordanze fanno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso il predetto Servizio della Stazione appaltante. Gli elaborati progettuali sono in visione nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

Si rammenta sin d'ora che il sopracitato computo metrico estimativo ha valore puramente indicativo e non può essere assunto a fonte di future pretese da parte delle imprese offerenti nei confronti dell'Amministrazione appaltante.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente invito.

Informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi per iscritto, a mezzo PEC al Comune di Campodenno, Via delle Loze n.2– 38010 CAMPODENNO (TN) (tel: 0461/655547 – **indirizzo PEC comune@pec.comunecampodenno.it**).

Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di fax e di PEC.

Le risposte saranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile e comunque almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno inviate a mezzo PEC ovvero via fax a tutti i concorrenti, almeno 2 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1. L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione**

ed allegati al presente invito. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

13. Sistema AVCPASS

Ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21/06/2013 n. 59, convertito dalla Legge 09/08/2013 n. 98, a partire dal 01/01/2014 (poi prorogato al 01/07/2014) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC.).

I soggetti invitati alla presente procedura devono **obbligatoriamente, e a pena di esclusione**, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. - ex AVCP (www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute.

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell' 08/05 e del 05/06/2013, l'operatore economico,effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un "PASS OE" da inserire a pena di esclusione, nella busta contente la documentazione amministrativa.

14. Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm., sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni.

In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di Campodenno, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto "confidenziale" con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il tecnico comunale, il Presidente della gara, i componenti della commissione di gara qualora nominata.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

1 – INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L' OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura negoziata, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

COMUNE DI CAMPODENNO
Via delle Loze n.1– 1° piano – Ufficio Protocollo
38010 CAMPODENNO (TN)

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno LUNEDI' 29/01/2018

un plico chiuso con le seguenti modalità:

- **sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese) e la dicitura della presente gara di appalto.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura**: "gara d'appalto: "SISTEMAZIONE GENERALE DELLA PIAZZA S. BARBARA DI CAMPODENNO PP.ED. 104/1, 104/2 E PP.FF. 35/1, 35/3 E 36/1 C.C. CAMPODENNO I°".**

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

A) BUSTA chiusa recante la dicitura "ALLEGATO AMMINISTRATIVO", sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura sopra descritta e contenente :

- → **la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1;**
- → **la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP ora ANAC);**
- → **l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.2, 4.4 e 4.5 ;**
- → **il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;**

B) BUSTA CHIUSA recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" – sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura sopra descritta - redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.1 .

Il plico deve pervenire in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Comune di Campodenno, Via delle Loze n.1– 1^ piano, Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30).
- mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Comune di Campodenno, Via delle Loze n.1 - 1° piano, Ufficio Protocollo, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un documento di identità.

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da quello sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 30/01/2018 ALLE ORE 10,00, PRESSO LA SALA CONSIGLIARE DEL MUNICIPIO DI CAMPODENNO – VIA DELLE LOZE N. 1 – 2° PIANO.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute pubbliche di gara.

2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.P. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte

dell'Amministrazione appaltante.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all' **art. 36, comma 1 lett. e bis) della L.P. 26/93** possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'A.N.A.C. (già AVCP) nella sua deliberazione n. 3 di data 23 aprile 2013. (rinvenibile sul sito dell'ANAC stessa)

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e sm. L'impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art.92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e sm, possono associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo di contratto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.P. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del D.lgs 50/2016. In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

A norma dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. dovrà essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che deve essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. In difetto della presente indicazione o nel casi di irregolarità della stessa, l'Autorità che presiede la gara provvede a sospendere la seduta di gara ed a disporre che venga richiesto, con nota trasmessa via pec alo concorrente, di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota richiesta, la regolarizzazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e ss.mm. qualora venga indicata una quota di partecipazione superiore ai requisiti di qualificazione posseduti.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m..

Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, come indicata in offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.P. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.P. n. 26/1993 e sm sono tenuti ad indicare secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorziato.

Le Imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, né trovarsi in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione con altre partecipanti (se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), pena l'esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola.

A norma dell'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione dell'art. 353 del Codice penale.

Con particolare riguardo ai Consorzi stabili di cui all'art. 36, comma 1 lettera c), della L.P. n. 26/1993 e s.m. si precisa che, a norma dell'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m. è, inoltre, vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

A norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 14 della L.P. n. 2/2016, qualora un concorrente e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

2.2 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA E MOTIVI DI ESCLUSIONE

A norma del combinato disposto dell'art. 36, comma 1, della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. sono ammesse a partecipare alla gara :

a) LE IMPRESE SINGOLE :

- **in possesso della attestazione SOA con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori - OG1** (così' come descritta nell'allegato A al DPR n. 207/2010 e sm) **per classifica non inferiore alla III^ (TERZA)** (con l' obbligo di subappalto delle categorie specializzate soggette a qualificazione obbligatoria che rientrano nella categoria prevalente in quanto di importo inferiore al 10% dell' importo totale dell' opera OS3 e OS30). In tal caso l'Impresa deve essere in possesso anche della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

oppure

- in possesso di attestazione SOA con riferimento alla categoria prevalente OG1 classe III^ ed il possesso dell'attestazione SOA con riferimento alle categorie specializzate soggette a qualificazione obbligatoria che rientrano nella categoria prevalente in quanto di importo inferiore al 10% dell' importo totale dell' opera, OS3 classifica I^ e OS30 classifica I^, per il relativo importo.

I requisiti relativi alle categorie specializzate, soggette a qualificazione obbligatoria, che rientrano nella categoria prevalente in quanto di importo inferiore al 10% dell' importo totale dell' opera, OS3 (class. I^) e OS30 (class. I^), non posseduti dall'Impresa, devono pertanto essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del DPR 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'Impresa a partecipare alla gara ed a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

b) LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO ORIZZONTALE

Costituite fra imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente rilasciata da un organismo di attestazione (SOA).

Si precisa che, a norma dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. l'impresa capogruppo deve possedere il requisito in parola nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori.

La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori a base di gara.

In ogni caso la somma delle classifiche deve essere almeno pari all'importo a base d'appalto.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara.

Ai sensi dell'art. 61, comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavoro a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

c) LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE:

Ai sensi dell'art. 92, comma 3 del DPR 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle categorie specializzate soggette a qualificazione obbligatoria, che rientrano nella categoria prevalente in quanto di importo inferiore al 10% dell' importo totale dei lavori, Cat. OS3 e OS30 class. I^ (nei limiti della PERCENTUALE COMPLESSIVA MASSIMA SUBAPPALTABILE prevista dall'art. 105, comma 2 del D.Lgs 50/2016 pari al 30% dell'importo complessivo del contratto) non assunte da imprese mandanti debbono essere posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Si ricorda, a norma dell'art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.:

- la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto;
- nel caso di imprese raggruppate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- in caso di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale il beneficio dell'aumento del quinto non è invocabile dall'impresa capogruppo per la dimostrazione del requisito minimo di cui all'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. (40% dell'importo dei lavori).

d) LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO:

Ai sensi dell'art. 48, comma 6 del D.Lgs 50/2016, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie specializzate, soggette a qualificazione obbligatoria, che rientrano nella categoria prevalente in quanto di importo inferiore al 10% dell' importo totale dei lavori, possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale.

Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Ai sensi dell'art.61, comma 2 del DPR 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Sono, infine, ammessi a presentare offerta i **Consorzi di cooperative** nonché i **Consorzi di imprese di cui all'art. 2602 e ss. del Codice Civile e gli altri soggetti di cui all'art. 36 della L.P. n. 26/1993 e s.m. alle condizioni ivi fissate**.

I motivi di esclusione sono definiti nell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 che prevede:

ARTICOLO 80 - MOTIVI DI ESCLUSIONE

1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*

d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

e) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*

f) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

g) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;*

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.*

3. *L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.*

4. *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.*

5. *Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

a) *la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;*

b) *l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;*

c) *la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;*

d) *la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;*

e) *una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;*

f) *l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*

g) *l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;*

h) *l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

i) *l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;*

j) *l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;*

k) *'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.*

6. *Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.*

7. *Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.*

8. *Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*

9. *Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*

10. *Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.*

11. *Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*

12. *In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

13. *Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).*

14. *Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.*

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova

adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">>.

Si ricorda, inoltre, che:

1. a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nul i ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente invito hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. A norma dell'art. 34 comma 6 della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 66 commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. per le **imprese straniere** aventi sede in uno Stato della CE l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei loro Paesi.

3 – MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL' OFFERTA ECONOMICA

Il documento "Elenco prezzi unitari – modello formulazione offerta" deve essere firmato **per ogni pagina esclusa la prima**, dal legale rappresentante dell'impresa singola (o da un suo procuratore) **a pena di esclusione. Il concorrente dovrà assicurarsi di firmare il documento già firmato dal Responsabile unico del procedimento e lo classificherà nella categoria "Allegato economico".**

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione INTEGRALE del modulo allegato (si tratta di file pdf – soggetto ad imposta di bollo ogni quattro pagine) denominato "Elenco prezzi unitari – modello formulazione offerta" con **l'indicazione, da parte dell'offerente, del ribasso percentuale offerto espresso in cifre ed in lettere**; in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il ribasso espresso in lettere.

La percentuale di ribasso, espressa in cifre ed in lettere, **con tre decimali dopo la virgola,** da indicare in calce all'offerta deve essere calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri di sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari ad 0.

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il modulo "Elenco prezzi unitari" dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il modulo "Elenco prezzi unitari" dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di **ciascuna impresa raggruppata** seguendo le modalità di apposizione della firma come sopra esposto.

Ai sensi dell'art. 16 comma 6 della L.P. n. 2/2016. **non sono ammesse offerte in aumento**. Si ha offerta in aumento quando l'importo complessivo offerto, è superiore all'importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza.

Il concorrente avrà cura di indicare oltre il ribasso unico percentuale offerto, anche l'importo risultante. Si evidenzia che in caso di non corrispondenza tra i due farà fede il ribasso percentuale offerto.

Ciascuna facciata di cui si compone il suddetto modulo, escluso il frontespizio, dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

Le correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e

similari. Le correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non sarà considerato validamente espresso il ribasso percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Comporta <u>l'esclusione automatica dell'offerta:</u>

→ **il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione;**

→ **la presentazione di offerte in aumento;**

→ **la mancata sottoscrizione del modulo con le modalità sopra indicate;**

→ **la mancata indicazione del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre nè in lettere);**

→ **la presenza di integrazioni, o riduzioni , o abrasioni sul modulo d'offerta, se non effettuate con le modalità sopra indicate.**

<u>3.1 - DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA</u>

Nella busta contenente l'offerta economica, assieme al documento "Elenco prezzi unitari" dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

1. **l'eventuale dichiarazione di subappalto** (di cui all'art. 26 della L.P. 2/2016) da considerarsi **<u>a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta</u>**, in carta legale o resa legale, resa **secondo le modalità** indicate nel **successivo paragrafo 6**.

   Tale dichiarazione **dovrà essere sottoscritta** dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore.

   – Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito la dichiarazione di subappalto potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto.

   – Nel caso di Imprese riunite in <u>raggruppamento temporaneo non ancora costituito</u>, la dichiarazione dovrà essere unica e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di <u>ciascuna impresa raggruppata</u>. In alternativa, <u>ciascuna impresa</u>, può rendere distinta dichiarazione di subappalto, purchè tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto. Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, **la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara**.proprio e delle mandanti.

   La dichiarazione di subappalto dovrà contenere la precisa indicazione:

   - dei lavori o delle parti di opere o delle operazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
   - delle relative categorie di lavori.

   La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

   a) ai sensi del combinato disposto dell'art. 26 comma 1 L.P. 2/2016 e dell'art. 105, comma 2 D.Lgs. 50/2016, la percentuale complessiva subappaltabile non potrà essere superiore al limite del 30% dell'importo del contratto (dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione;

   b) le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3 (a qualificazione obbligatoria) e OS30 (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **pena l'esclusione**.

      Si ribadisce che l'importo delle opere subappaltate di cui al presente punto *<u>e' computato</u>* ai fini del raggiungimento del limite della *<u>percentuale complessiva massima subappaltabile</u>* prevista dall'art. 105, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (pari al 30% dell'importo complessivo del contratto) di cui al precedente punto 1.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce dell'Elenco Prezzi, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal Capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà esser unica e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore) di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da suo procuratore, in nome e per conto e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione della gara.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

2. **a pena di esclusione**, **la dichiarazione (ALLEGATO F)** , relativa ai costi per la sicurezza aziendali, come previsto dall'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che dovranno essere specificatamente quantificati. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa singola, o di ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure del legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio delle mandanti in caos di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi).

4 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL' ATTO DELL' OFFERTA

In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti di cui al paragrafo 4.1 (ivi compresa la mancata sottoscrizione) e/o degli elementi di cui ai paragrafi 4.2, 4.3 e 4.4 l'Autorità che presiede la gara sospende la seduta e procede a:

- richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.

Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:

A1) in merito alle dichiarazioni e/o documenti richiesti ai fini della partecipazione – paragrafo 4.1 (anche con riferimento alle procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle dichiarazioni e/o documenti presentati da parte dei soggetti tenuti a renderle;
- incompletezza o refusi materiali nelle dichiarazioni, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

A2) in merito alla documentazione da produrre da parte delle Imprese in concordato in continuità (e altre procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016):

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;

NB: Si procede ad escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/documentazione di cui sopra siano state rese e/o sottoscritte oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

B) in merito al deposito cauzionale – paragrafo 4.2:

- mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n.

50/2016;

•mancata sottoscrizione della polizza fiudejussoria o della fidejussione bancaria da parte del soggetto garante;

•mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione della stessa;

•presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente invito;

•mancato presentazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (firmata digitalmente) nel caso di presentazione di cauzione diminuita o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria delle ulteriori certificazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

•mancata presentazione dell'impegno di soggetto garante a presentare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;

•mancanza anche di una sola delle clausole richieste al paragrafo 4.2;

•incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'offerente;

•errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto della gara;

•mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento;

C) in merito al contributo ad A.N.AC. - paragrafo 4.3:

•mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;

•ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;

•effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente invito.

N.B. - Atteso il disposto dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell'ANAC di data 21/12/2016 si procede ad escludere il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente invito;

D) in merito al mandato collettivo in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti - paragrafo 4.5:

•mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle Imprese raggruppate;

• incompletezza o refusi materiali in contrasto con quanto indicato nel paragrafo 4.4;

E) in merito alla documentazione per Imprese che hanno in corso una trasformazione - paragrafo 4.6:

•mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione;

•incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente invito.

Le cause di esclusione previste nei successivi paragrafi del presente invito sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.

NB:

- Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta economica.
- Non è ammessa regolarizzazione della dichiarazione di subappalto.
- Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A norma dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e s.m. il ricorso al soccorso istruttorio non determina l'applicazione di alcuna sanzione.

4.1 DICHIARAZIONE

Ai fini dell'ammissione alla gara deve essere prodotta, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al DPR 445/2000 e ssmm ed i, **utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente invito e classificandolo, a pena di esclusione, nella categoria "Allegato Amministrativo"** (Busta A) e nel plico da inviare, attestante:

A. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

B. *(eventuale)* FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea *non ancora costituita):*
l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, **la relativa tipologia** (*orizzontale, verticale – se ammesse a norma del presente invito, - misto – se ammesse a norma del presente invito, - in cooptazione, secondo le indicazioni*

del presente invito), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **la quota di partecipazione al raggruppamento** di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) della L.P. n. 26/1993 e s.m.):
l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m. ;

(se consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. c) della L.P. n. 26/1993 e s.m.):
l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6, della L.P. n. 26/1993 e s.m.;

(se consorzio di cui all'art. 36, comma 1 lett. e) della L.P. n. 26/1993 e s.m.):
l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, comma 1 lett. e) della L.P. n. 26/1993 e s.m.):
l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

C) MOTIVI DI ESCLUSIONE

c1) "insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 così come specificati nel paragrafo 2.2 del presente invito".

OPPURE

c2) di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, *si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313* (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le cond*anne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;*
- *per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016;*
- *ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">;*
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, *il concetto di* ***conflitti di interesse*** *copre almeno i casi in cui il personale di un'amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che, anche per conto dell'amministrazione aggiudicatrice, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti o può influenzare in qualsiasi modo il risultato di tale procedura ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto".*

N.B.

In caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

N.B. A pena di esclusione

Tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa invitata (con le modalità sopra indicate) ed allegata nella busta Allegato amministrativo", come indicato al paragrafo 1.1.

Si riportano di seguito:

- un estratto dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

- l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:

Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certtificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

D) REQUISISTI DI ORDINE SPECIALE

1. il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare **OG1** *(se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III^),* riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

2. il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alle *categorie specializzate soggette a qualificazione obbligatoria che rientrano nella categoria prevalente in quanto di importo inferiore al 10% del totale,* **OS3 e OS30 class. I^**, che si intende eseguire direttamente. Qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle direttamente, è tenuto a dichiarare, conformemente alle prescrizioni del precedente paragrafo 3 del presente invito, che intende subappaltare per intero le opere delle predette categorie, a pena di esclusione, tenendo presente però che il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo di contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016.riportante eventualmente la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, devono essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, possono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità.
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sono ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della

verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.; il concorrente deve in tal caso caricare a sistema adeguata prova documentale della richiesta.

- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, sono ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza; il concorrente deve in tal caso caricare a sistema adeguata prova documentale della richiesta.

Il dichiarante deve far riferimento alle categorie comprese nei lavori possedute dall'Impresa, nonché alla relativa classifica.

E) ALTRE DICHIARAZIONI

1. A norma dell'art. 45 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. di avere:

- direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e della relativa aggiudicazione;
- gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in gara.

2. che non ricorrono le ulteriori cause di esclusione descritte nel paragrafo 2.2. del presente invito e precisamente:

- che l'impresa non versa nella **situazione interdittiva di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.** - ossia che nei tre anni precedenti la data del presente invito non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove l'Impresa stessa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - e di essere edotto **degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI CAMPODENNO** approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 di data 22/12/2014 e allegato al presente invito e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

  Si ricorda che l'art. 14 della L.P. n. 2/2016 stabilisce:

Art. 14 - Partecipazione precedente di candidati o di offerenti

1. *Quando un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente ha presentato osservazioni o proposte, a qualsiasi titolo, all'amministrazione aggiudicatrice, anche nel contesto della consultazione preliminare di mercato disciplinata dall'articolo 8, o ha comunque partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione, compresa la relativa attività di progettazione e di supporto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dal a partecipazione del candidato o dell'offerente in questione.*

2. *Le misure di garanzia della concorrenza previste dal comma 1 includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, e la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte.*

3. *Se il candidato o l'offerente ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 1 e non è stato possibile, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, adottare le misure adeguate per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento con gli altri candidanti o offerenti, il candidato o l'offerente è escluso dal a procedura. Prima dell'eventuale esclusione i candidati o gli offerenti possono provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Negli affidamenti d'importo pari o superiore alla soglia comunitaria le misure adottate sono documentate nel a relazione unica prevista dall'articolo 84 della direttiva 2014/24/UE.*

Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente dichiarazione con tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi.

NB: in caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario (costituito o costituendo) la prescrizione appena riportata con riferimento all'art. 14 della L.P. n. 2/2016 vale per tutte le Imprese raggruppate.

N.B.: per ogni tipo di Consorzio ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa devono rendere, **a pena di esclusione**, la dichiarazione sopra indicata ai numeri C.1 e E.2:

A pena di esclusione:

- in caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o suo procuratore);
- in caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'Associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore);
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc. (art. 36, comma 1 lett. e, della L.P n. 26/1993 e s.m.) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna Impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o suo procuratore).

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti i precedenti punti A, B, C e D utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con **linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016)**.

In tal caso deve essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui alla lettera E del presente paragrafo 4.1.

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che al e persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

4.2 GARANZIA PROVVISORIA

Il concorrente deve allegare, classificandolo, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo" (Busta A), il documento, **sottoscritto dal soggetto fideiussore mediante firma autografa**, comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell'offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della **CAUZIONE PROVVISORIA**: la cauzione copre la mancata stipula del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. (come previsto dall'art. 93, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016).

L'ammontare della cauzione provvisoria a norma dell'art. 31, comma 3, della L.P. n. 2/2016 e s.m. e dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 è pari al 2 % dell'importo a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza) e quindi **pari ad € 12.480,00 (dodicimilaequattrocentottanta/00)**.

Si ricorda che l'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce: *"L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. (…) Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. (...)"*. In applicazione della disposizione normativa citata al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l'Impresa presenti nell' "Allegato Amministrativo" le certificazioni sopra descritte che danno diritto alle riduzioni.

La costituzione della garanzia provvisoria può avvenire:

A) tramite **deposito in contanti**, con versamento diretto presso il Tesoriere del COMUNE DI CAMPODENNO (BCE - CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI – codice IBAN: IT 16 Q 03599 01800 000000107239) a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La causale del deposito in contanti è : *"deposito cauzionale procedura di gara per l'affidamento dei lavori*

di sistemazione generale di Piazza S. Barbara in Campodenno sulle pp.ed. 104/1, 104/2 e pp.ff. 35/1, 35/3, 36/1 C.C. Campodenno I°" In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico riportante il codice di riferimento operazione (CRO). L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno sottoscritto digitalmente da un fidejussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fidejussione relativa alla garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione;

B) tramite **bonifico bancario** tramite versamento diretto sul conto corrente del Tesoriere comunale (BCE - CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI – codice IBAN: IT 16 Q 03599 01800 000000107239) a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La causale del deposito in contanti è : *"deposito cauzionale procedura di gara per l'affidamento dei lavori di di sistemazione generale di Piazza S. Barbara in Campodenno sulle pp.ed. 104/1, 104/2 e pp.ff. 35/1, 35/3, 36/1 C.C. Campodenno I°"*. In tal caso il versante deve presentare ricevuta a comprova dell'esito di "buon fine" del bonifico.

C) **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito, La relativa ricevuta deve essere firmata dal legale rappresentante dell'offerente e inserita come "Allegato Amministrativo". L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno **sottoscritto da un soggetto fideiussore mediante firma autografa, di impegno a rilasciare, a richiesta dell'offerente e qualora questi risulti aggiudicatario, di una garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto in favore della stazione appaltante.**

D) mediante fidejussione o polizza fidejussoria, unica ed in originale, intestata a nome dell'Amministrazione comunale di Campodenno.

Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.N.AC. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega un fac-simile di dichiarazione): tale dichiarazione deve essere caricata a sistema, classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo", e deve essere **sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma autografa.**

I concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:

- **il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;**
- **impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:

- il soggetto fidejussore si impegna a risarcire **l'Amministrazione**, in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta.
- Il fidejussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile;

- il fidejussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momemnto della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- Il fidejussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risultino aggiudicatario, una fidejussione relativa alla garanzia definitiva in favore del Comune.

La fideiussione deve inoltre riportare, a pena di esclusione, la seguente clausola:

- il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante.

Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante, ovvero che indichino, quale foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione, un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e **intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale o formale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione relativi alla costituzione della garanzia provvisoria, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante PEC nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono richiederle.

AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi :

- → **mancata presentazione della garanzia provvisoria (garanzia fidejussoria ovvero ricevuta del tesoriere in caso di deposito in contanti o documento a comprova dell'esito di "buon fine" in caso di bonifico bancario o copia della relativa ricevuta di deposito in caso di titoli del debito pubblico garantito dallo Stato);**
- → **mancata sottoscrizione della fidejussione da parte del soggetto garante ovvero mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della garanzia provvisoria, sottoscritta digitalmente da un pubblico ufficiale;**
- → **mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validalmente il fidejussore;**
- → **presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito;**
- → **mancata documentazione/dichiarazioni sostitutive a comprova del possesso delle certificazioni necessarie, in caso di presentazione di cauzioni di importo ridotto;**
- → **mancanza anche di una sola clausola sopra richieste;**
- → **incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non concsentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;**
- → **errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;**
- → **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;**
- → **mancanza dell'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.**

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC.

L'impresa deve allegare classificandola, **a pena di esclusione**, nella categoria "Allegato amministrativo" **la ricevuta a**

comprova dell'avvenuto pagamento del contributo di **€ 70,00** a favore dell'A.N.AC. - deliberazione A.N.A.C. 21 dicembre 2016 - secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: **http://www.autoritalavoripubblici.it/portal /public/classic/home/riscossione**.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG della presente gara** indicato in apertura del presente invito che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione**:**

- **on line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente ottiene la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo (è comunque accettato anche il pagamento effettuato da uno dei componenti del raggruppamento). In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella busta contenente "Documentazione Amministrativa" l'ORIGINALE della ricevuta di pagamento .

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale o formale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione relativi alla costituzione della garanzia provvisoria, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante PEC nel termine non superiore a 10 giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che devono richiederle.

AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi :

- **mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;**
- **ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;**
- **effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dalla lettera di invito.**

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dalla lettera di invito.

4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE

Oltre alla dichiarazione sopraindicata, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono consegnare, classificandoli nella categoria "Allegato Amministrativo", tramite l'impresa capogruppo, i documenti relativi a:

A) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all'Impresa capogruppo dal e Imprese mandanti, nel a forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;

- che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in raggruppamento di tipo "verticale" - se ammesse al presente invito – o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del DPR n. 207/2010 e sm) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione al contratto, anche dopo il col laudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quel e richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori compresi nel contratto di ciascuna Impresa facente parte del o stesso con la precisazione che in caso di associazione temporanea di tipo verticale (se ammesse a norma del presente invito) tale indicazione deve avere anche riguardo alla categoria dei lavori di assunzione di ciascuna Impresa raggruppata: tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Si precisa sin d'ora che, a norma dell'art. 92 del D.P.R: n. 207/2010 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dal e Imprese interessate;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, al e norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dal a L. n. 136/2010 e s.m..

B) **PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nel a forma di atto pubblico.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare, classificandola nella categoria "**Allegato Amministrativo**", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore, per l'Impresa attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5 – PROCEDURARA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nella lettera di invito di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio, ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;

b) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e contenuti nella *BUSTA A) "Allegato Amministrativo"* e a verificarne la completezza e regolarità della documentazione e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara ove ricorrano le cause di esclusione previste dalla presente lettera di invito oppure disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;

c) ad aprire le buste contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti ammessi alla gara, riscontrandone il contenuto e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;

d) a contrassegnare le offerte economiche in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente;

e) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti formando la graduatoria;

f) ad escludere le eventuali offerte anomale secondo la procedura individuata al successivo paragrafo 7;

g) a sospendere le operazioni di gara e a trasmettere le offerte al RUP, il quale dispone la valutazione della congruità dell'offerta qualora accerti la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012 n.9-84/Leg secondo quanto stabilito dal paragrafo 7;

h) ad aggiudicare i lavori al concorrente che ha formulato la maggior percentuale di ribasso fra le offerte rimaste in gara dopo l'esclusione delle offerte anomale, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso

della procedura di affidamento.

Ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, il Presidente procede secondo quanto previsto alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e), dichiara la chiusura della seduta pubblica e trasmette le offerte al responsabile del procedimento, che dispone la valutazione della congruità delle stesse nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 63 – offerte anomale del Regolamento di attuazione della L.P. 10/09/1993, n. 26. Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

L'aggiudicazione avverrà in base al **ribasso percentuale** offerto (**in lettere**, se difforme da quello in cifre).

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio in modalità automatica e casuale.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

N.B. Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla gara previste dal presente invito, a norma dell'art. 35bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 47 comma 3 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. e s.m., l'Autorità che presiede la gara esclude dalla gara medesima gli offerenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalla L.P. n. 2/2016, dal a L.P. n. 26/1993 e s.m., dal Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

L'aggiudicazione disposta dal Presidente in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, la stazione appaltante può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato.

L'offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima, mentre non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento dei lavori. In tal caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese od altro.

6 - DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016, , qualora l'Impresa intenda**,** in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la precisa indicazione, **a pena di esclusione**.

La dichiarazione di subappalto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione deve essere unica e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione può essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa può rendere distinta dichiarazione di subappalto sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da suo procuratore, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Tale **DICHIARAZIONE** deve contenere, a pena di non ammissione della dichiarazione medesima e quindi **dell'esclusione della facoltà di subappalto**, l'indicazione:

a) **delle lavorazioni o lavori o parti di opera** che si intendono subappaltare o affidare in cottimo anche mediante il semplice riferimento alla categoria di appartenenza;

b) **del relativo importo**, oggetto di subappalto, **quale si desume dall'offerta presentata e al lordo degli oneri per la sicurezza**, anche mediante l'indicazione di una quota percentuale dell'importo offerto maggiorato degli oneri di sicurezza.
Esempio: il 30% dell'importo della categoria prevalente al lordo degli oneri di sicurezza.

c) **l'espressa dichiarazione che l'importo complessivo di tutte le lavorazioni oggetto di subappalto è inferiore al limite del 30% dell'importo complessivo del contratto (pari alla somma dell'importo complessivo offerto per tutte le lavorazioni comprese nell'appalto e degli oneri di sicurezza complessivamente stanziati dall'Amministrazione).**

7 – MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Ai sensi dell' art. 16, comma 3, della L.P. 2/2016 e dell'art. 40, comma 1, della L.P. n. 26/1993 sm, l'Amministrazione procede in sede di gara alla valutazione delle offerte anomale ed alla loro esclusione. Le modalità con cui l'Amministrazione giunge alla determinazione dell'anomalia sono dettate dall'art. 63 del Regolamento di attuazione della L.P. 10/09/1993, n. 26 approvato con DPP 11/05/2012 n. 9-84/Leg e sm.

Le offerte ammesse vengono ordinate in ordine crescente di ribasso e, al fine del taglio delle ali, viene calcolata la media aritmetica dei ribassi e vengono escluse tutte le offerte di maggior e minor ribasso che si discostano in termini percentuali del quindici per cento in più e in meno rispetto alla media, qualora si verifichi tale condizione. Sulle offerte rimanenti dopo l'esclusione vengono effettuate le seguenti operazioni:

1) Si individua il valore, in termini di percentuale di ribasso, del cinquantesimo percentile nel modo seguente:
   - se il numero delle offerte è dispari, il cinquantesimo percentile corrisponde al valore dell'offerta centrale, cioè dell'offerta al di sopra e al di sotto della quale sono collocate un numero uguale di offerte;
   - se il numero delle offerte è pari, il cinquantesimo percentile corrisponde alla media aritmetica dei valori delle due offerte centrali, cioè delle offerte al di sopra e al di sotto delle quali sono collocate un numero uguale di offerte.
2) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è uguale o inferiore all'uno per cento, si aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il ribasso maggiore.
3) Se la differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore ed il valore del cinquantesimo percentile è superiore all'uno per cento, si determina la soglia di anomalia sommando al valore del cinquantesimo percentile il cinquanta per cento della differenza tra il valore in termini di percentuale di ribasso dell'offerta che presenta il ribasso maggiore e il valore del cinquantesimo percentile, si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso superiore alla soglia così determinata e si aggiudica l'appalto all'offerta che, tra quelle non escluse, presenta il ribasso maggiore.

L'esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con le modalità sopra indicate, non si applica nel caso in cui *il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci*. Se il numero delle offerte è inferiore a dieci, l'amministrazione individua l'offerta più conveniente dal punto di vista economico mediante applicazione del sistema della media mediata individuata secondo la seguente procedura:

a) è calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse e, qualora siano state presentate offerte con ribasso superiore o inferiore di oltre dieci punti rispetto alla sopra indicata media, la medesima è nuovamente calcolata in via definitiva senza tenere conto delle predette offerte;
b) sono considerate anomale ed automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi la media aritmetica definitiva calcolata secondo quanto previsto alla lettera a);
c) l'esclusione automatica non si applica nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Ai fini dei punti precedenti le offerte sono considerate con tre cifre decimali; eventuali decimali ulteriori sono troncati e non sono presi in considerazione.

Si precisa che i valori risultanti dalle operazioni di cui sopra sono calcolati fino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5.

8 – VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della L.P. n. 2/2016, qualora risultante da sole dichiarazioni, la Stazione appaltante procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente invito e dell'inesistenza dei **motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016,** tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in

subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

a) Attestazione rilasciata da un organismo di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m. comprovante la qualificazione per la categoria e la classifica previsti nella presente lettera di invito. Tale attestazione sarà acquisita d'ufficio se risultante dagli elenchi resi pubblici dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (con la cui interrogazione si provvederà anche a verificare l'insussistenza di provvedimenti interdittivi alla partecipazione alle gare) oppure nel solo caso in cui l'Impresa abbia specificato la S.O.A. rilasciante: diversamente l'Amministrazione richiederà all'Impresa **ENTRO 10 GIORNI** dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione l'indicazione della S.O.A. rilasciante. Nel caso in cui per la qualificazione nella categoria e nella classifica previsti nel presente invito fosse richiesta l'attestazione del possesso da parte dell'Impresa del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, tale certificazione sarà acquisita d'ufficio se risultante dagli elenchi resi pubblici dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici oppure nel solo caso in cui l'Impresa abbia specificato la Società rilasciante: diversamente l'Amministrazione richiederà la presentazione della certificazione medesima direttamente all'Impresa la quale dovrà presentarla **ENTRO 10 GIORNI** dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione.

b) Certificato generale del casellario giudiziale riferito:
   - al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
   - a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
   - a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
   - agli Amministratori muniti del potere di rappresentanza ed ai membri del Consiglio di Amministrazione se trattasi di società di capitali o Consorzi;
   - al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
   - al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
   - in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
   - in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
   - in ogni caso, ai direttori tecnici dell'Impresa;
   - in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ai ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
   - in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito;
   - in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
   - in ogni caso, ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.

   NB:

   Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) si rinvia a quanto stabilito da ***ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016*** *con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.*

c) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.

d) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

e) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.

f) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla **Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura** competente per territorio contenente:
   - l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera b);

- l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
- (eventualmente) il possesso di specifiche abilitazioni dichiarate in fase di gara.

g) La comunicazione antimafia rilasciata dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento a norma del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Nel caso in cui all'art. 3.1. del Capitolato speciale d'appalto siano indicate attività rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m. la comunicazione antimafia è sostituita dall'iscrizione dell'Impresa nella c.d. "*white list*" così come previsto dall'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m. che, pertanto, è richiesta all'impresa nel rispetto delle disposizioni citate.

h) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.

i) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice">> e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.

Si precisa che l'Amministrazione appaltante ai sensi dell'art. 66, comma 5, del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. e s.m., al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto potrà richiedere la collaborazione dell'Impresa aggiudicataria.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. n. 2/2016 e s.m.:

- per l'impresa aggiudicataria: nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicataria l'insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica o la sussistenza di motivi di esclusione la Stazione appaltante procede con atto motivato all'annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all'A.N.AC. per i provvedimenti di competenza: l'Amministrazione incamera la cauzione provvisoria nel caso in alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave. Rimane fermo che laddove l'operatore economico sia stato invitato sulla base di una scelta effettuata dall'elenco telematico l'operatore economico è sospeso per un periodo di due mesi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria con la precisazione che non si procede in nessun caso alla determinazione di una nuova soglia di anomalia ove la stessa abbia comportato l'esclusione automatica delle offerte anomale.

Ai sensi dell'art. 22 comma 8 della L.P. n. 2/2016 e s.m. a seguito dell'aggiudicazione e senza effetti sul contratto, l'Amministrazione verifica a campione il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ad un operatore economico individuato tramite sorteggio, con le modalità sopra descritte. Se la prova non è fornita o non è confermato il possesso dei requisiti richiesti, l'Amministrazione provvede alla segnalazione del fatto ad A.N.AC. e, nel caso in cui l'operatore economico sia stato selezionato da elenchi telematici, alla sospensione per un periodo di due mesi.

Ai sensi dell'art. 22 comma 9 della L.P. n. 2/2016 e s.m. la Stazione appaltante può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12. del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

NB: Ai sensi dell'art. 84 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione può procedere – a campione – alla verifica della sussistenza dei requisti oggetto dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA comunicando le eventuali irregolarità riscontrate ad ANAC che procede secondo quanto stabilito nel citato art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016.

Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della CEE le verifiche suddette sono condotte a norma dell'art. 66 commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.: l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.

In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.

In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente invito e dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiede solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

A norma dell'art. 22 comma 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m. in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di presentazione **di falsa dichiarazione o falsa documentazione,** la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

9 – ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DAL PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

1. **Entro 10 giorni** dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto)- a norma dell'art. 23 comma 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. - la documentazione comprovante la costituzione della **GARANZIA DEFINITIVA di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO** nella misura del 10% dell'importo contrattuale, **fatto salvo quanto disposto, in materia di riduzione dell'importo di garanzia, dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016.**
   In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al *dieci per cento* la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore *al venti per cento*, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento;

2. **Prima della stipula del contratto**: la **DOCUMENTAZIONE** relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/ 05/1991 n. 187. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), **attestante** la composizione societaria , sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sul e azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19/03/1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).
   In caso di raggruppamento deve essere prodotta per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
   In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dal e Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

3. **Prima della stipula del contratto**: effettuare il **VERSAMENTO** dell'anticipo delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione.
   In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
   In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.

4. **Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori:** a norma dell'art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa **è obbligata** a stipulare le seguenti **POLIZZE ASSICURATIVE** ed a consegnarne copia all'Amministrazione relativamente agli artt. 25 e 26 del Capitolato Speciale d'Appalto.
   In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
   In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

5. **Prima della stipula del contratto:** a norma dell'art. 45 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. e s.m. il responsabile del procedimento per la Stazione appaltante e il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria devono concordemente dare atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del

permanere delle condizioni che **consentono l'immediata esecuzione dei lavori**. A tal fine l'Impresa aggiudicataria – nella persona del suo legale rappresentante - ha l'obbligo di presentarsi sul luogo di esecuzione dei lavori nel giorno e ora alla stessa comunicati (con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo) dal Segretario Comunale appaltante che svolge le funzioni di Responsabile Unico del procedimento. Nel caso in cui l'Impresa non si presenti il giorno fissato nel luogo di esecuzione dei lavori, l'Impresa è diffidata ad adempiere entro 15 giorni decorsi i quali l'Amministrazione provvede ad annullare la disposta aggiudicazione, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria: in tal caso si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto imputabile all'Impresa aggiudicataria, che se connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.

6. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia (ove necessario in ragione dell'importo del contratto o del suo oggetto) nonché in ogni caso ai fini dell'accertamento dell'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, si chiederà all'Impresa di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'impresa deve corrispondere alla richiesta dell 'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima.
In caso di raggruppamento devono essere prodotti per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio devono essere prodotti dal Consorzio e dal e Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

7. **Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori (se effettuata nelle more della stipula)**: a norma dell'art. 40 bis **e 43 della L. P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa è tenuta a consegnare** il **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma ed al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.
In caso di raggruppamento deve essere redatto congiuntamente dall'Impresa capogruppo e da ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio deve essere redatto congiuntamente dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
N.B. Il predetto POS costituisce allegato al contratto, pertanto lo stesso deve essere consegnato in ogni caso **prima della stipula del contratto**. In difetto e previa diffida l'Amministrazione procede ad annullare la disposta aggiudicazione, salva la facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare i lavori al secondo in graduatoria e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare i lavori al secondo in graduatoria: in tal caso si ritiene che la mancata stipula del contratto derivi da fatto dell'aggiudicatario che se riconducibile ad una sua condotta connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria.

8. Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori (se effettuata nelle more della stipula): a norma dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e dell'art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s. m. , l'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori, sono tenuti a presentare alla Stazione appaltante, la documentazione di cui all'allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L'inadempimento al presente obbligo da parte dell'appaltatore impedisce la consegna dei lavori: pertanto l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a norma dell'art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.
In caso di raggruppamento deve essere prodotto per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.

9. **Prima della stipula del contratto**: **DICHIARAZIONE** dalla quale risulti l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dal 'art.102 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. (il quale stabilisce che l'Impresa deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta).
In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.

10. **In caso di raggruppamento**. Prima della stipula del contratto deve essere prodotta una dichiarazione resa da ciascuna delle Imprese costituenti il raggruppamento con la quale le stesse identificano l'Impresa che assume il ruolo di "impresa affidataria dei lavori" a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.
In caso di Consorzio. Prima della stipula del contratto deve essere prodotta una dichiarazione resa dal Consorzio con la quale indica l'Impresa consorziata (esecutrice dei lavori) che assume il ruolo di "impresa affidataria dei lavori" a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L'Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.

11. **<u>In caso di raggruppamento temporaneo di imprese</u>** non ancora costituito all'atto della presentazione dell'offerta, oltre alla documentazione sopra indicata è richiesta all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate la presentazione di:

11.1. **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dal e Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:

- che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
- che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione al contratto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale" ovvero che l'offerta determina la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e la responsabilità limitata all'esecuzione delle opere di rispettiva competenza delle imprese mandanti trattandosi di raggruppamenti di tipo "verticale" (se ammesse a norma dell'invito);
- nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
- l'espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori compresi nell'affidamento di ciascuna Impresa facente parte dello stesso con la precisazione che in caso di associazione temporanea di tipo verticale (se ammesse a norma dell'invito) tale indicazione deve avere riguardo anche alla categoria dei lavori di assunzione di ciascuna Impresa raggruppata: tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Si precisa sin d'ora che, a norma dell'art. 92 del D.P.R: n. 207/2010 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dal e Imprese interessate;
- l'espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, al e norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m..

11.2. **la PROCURA** relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico.

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico. Il mandato collettivo (e la relativa procura) devono essere redatti in conformità alla dichiarazione di impegno presentata in sede di gara.

12. **<u>Prima della stipula del contratto</u>:** a norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, l'Impresa deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. Si ricorda che l'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante control a i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.
<u>In caso di raggruppamento</u> deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo.
<u>In caso di Consorzio</u> deve essere prodotto dal Consorzio

13. **<u>Prima della stipula del contratto (e comunque prima della consegna dei lavori nel caso in cui la stessa avvenga nelle more della stipula a norma dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m.)</u>**: a norma dell'art. 40 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa deve presentare alla Stazione appaltante il programma esecutivo dei lavori, redatto in conformità al cronoprogramma (se allegato al capitolato) e al piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Stazione appaltante, riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo. Il programma dei lavori deve essere redatto in coerenza con quanto previsto dall'art. 9.1 del Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori. Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, deve tenere esplicitamente conto della eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nel a stagione invernale.

<u>N.B.</u> Si precisa che nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né

alla stipula del contratto. L'Impresa è diffidata ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che se riconducibile ad una sua condotta connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, ferma la facoltà per l'Amministrazione di affidare i lavori all'impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui il mancato assolvimento degli obblighi di presentazione della documentazione prevista dal presente capitolo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva a norma dell'art. 119 comma 6 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. e s.m.

10 – ULTERIORI INFORMAZIONI

A) Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dall'invio della lettera di invito. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di spedizione dell'invito, termine per la presentazione delle offerte, termine dilatorio per la stipulazione del contratto). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto.

N.B. Si precisa sin d'ora che l'aggiudicazione disposta con la presente gara non costituisce vincolo per la Stazione appaltante. L'affidamento dei lavori è perfezionato con l'Impresa che presenta l'offerta migliore e previa verifica dei requisiti dal a stessa dichiarati in sede di gara come indicato nel prosieguo. L'Amministrazione può decidere anche di non procedere ad alcun affidamento pur in presenza di offerte idonee e ciò senza che le Imprese concorrenti possano avanzare pretese di alcun genere o richieste di indennizzi o rimborsi.

C) Le offerte presentate avranno validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 40 bis comma 3 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto come eventualmente prorogato su richiesta della Stazione appaltante. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all'Impresa aggiudicataria della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dal 'Amministrazione (Enti certificatori o Imprese) o presso l'Impresa stessa. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione. A norma dell'art. 40 bis comma 4 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

D) Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 40 bis comma 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.

E) Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore,all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che se riconducibile ad una sua condotta connotata da dolo o colpa grave determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata

F) Ai sensi dell'art. 36, comma 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese, dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lettera e), della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dei soggetti di cui all'art. 36 comma 1, lettera f), della L.P. n. 26/1993 e s.m. rispetto a quel a risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dal e nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

G) Ai sensi dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'avvio del contratto può avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (o, nel caso in cui all'art. 3.1. del Capitolato speciale d'appalto siano indicate attività rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m., accertamento dell'iscrizione – o della presentazione della relativa istanza - dell'Impresa nelle c.d. "*white lists*" così come previsto dall'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.) e previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto nel a lettera di invito. In caso di avvio immediato dell'esecuzione, il pagamento degli acconti ha luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale indipendentemente dalla stipulazione del contratto e nel limite di un terzo dell'importo complessivo dell'offerta. Rimane fermo il rispetto dell'art. 40 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

H) Ai sensi dell'art. 58.8 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell'Impresa o di liquidazione coatta e concordato preventivo del o stesso o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 58.3 e 58.4 della L.P. n. 26/1993 e s.m. o di recesso dal contratto previsto dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per affidare il completamento dei lavori. Si interpellano i soggetti a partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'aggiudicatario originario. L'affidamento avviene al e medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

I) Ai sensi dell'art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è ammessa la revisione dei prezzi né l'applicazione dell'art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Fermo quanto sopra esposto si precisa che a norma del citato art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. e secondo quanto eventualmente stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento. A norma dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione si riserva di valutare le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione sulla base del prezziario PAT solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

J) Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto le stesse sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria. Si applicano le disposizioni in materia di accordo bonario di cui al disposto dell'art. 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Foro competente è, in ogni caso, quel o di Trento.

K) L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità.

L) E' ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 42 della L.P. 10/09/1993 n. 26 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. e fermo restando quanto stabilito dal 'art. 12 del D.L. n. 47/2014. In particolare:

1) tutte le lavorazioni comprese nell'appalto possono essere subappaltate fermo restando che l'importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell'importo complessivo del contratto dato dalla somma dell'importo complessivo offerto per tutti i lavori compresi nell'affidamento e degli oneri per la sicurezza evidenziati dalla Stazione appaltante;
2) tutte le lavorazioni appartenenti alle categorie OS3 e OS30 sono subappaltabili fino al 100% dell'importo dato dalla somma dell'offerta relativa alle medesime categorie OS3 e OS3010 e degli oneri per la sicurezza evidenziati dalla Stazione appaltante, fermo restando il limite del 30% del totale del contratto;

A norma dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m. l'affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) che l'Impresa appaltatrice abbia indicato all'atto dell'offerta (o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto di affidamento) i lavori o le parti di opere o le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Impresa appaltatrice provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell'istanza;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'appaltatore trasmetta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
4) che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato (si precisa che a norma del combinato disposto dall'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e dall'art. 34, comma 2, della L.P. 10/09/1993 n. 26 e s.m., è sufficiente l'iscrizione alla C.C.I.A.A. qualora l'importo dei lavori subappaltati o affidati in cottimo all'impresa non superi i € 150.000);
5) che non sussista nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159. Per la verifica di tale requisito l'Impresa appaltatrice dovrà allegare all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.Lgs. 06/09/2011 n. 159. Per i contratti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.,si procede secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 53, della medesima L. n. 190/2012 e s.m.;
6) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice (o ciascuna delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un'associazione temporanea di Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con l'Impresa affidataria del subappalto o del cottimo: in caso di caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti. L'Impresa appaltatrice, inoltre, è tenuta a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del contratto;

7) che al momento del deposito del contratto di subappalto l'Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall'Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, la composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all'esecuzione dei lavori.

   A norma dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m. per garantire trasparenza nella catena dei subappalti, prima della stipula del contratto di appalto l'affidatario deve indicare alla Stazione appaltante l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della richiesta. L'appaltatore deve comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti avvenute nel corso del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. La Stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'affidatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010.

   A norma dell'art. 26 comma 4 della L.P. n. 2/2016 in caso di subappalto, le lavorazioni o le prestazioni indicate nella dichiarazione di cui al punto 1 sono subappaltate ognuna per intero e con un unico contratto.

   A norma dell'art. 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016 l'Impresa appaltatrice deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. Le lavorazioni relative alla sicurezza non sono ribassabili rispetto ai prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questa disposizione.

   A norma dell'art. 26 comma 7 della L.P. n. 2/2016 la Stazione appaltante che effettua pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 73, comma 11, della L.P. n. 2/2016 pubblica nel suo sito internet istituzionale le somme liquidate e i relativi beneficiari.

   A norma dell'art. 26 comma 8 della L.P. n. 2/2016 la Stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 €. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.

   Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

   Si precisa sin d'ora che la Stazione appaltante non rilascia l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui l'Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nel caso in l'Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

   L'affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l'Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica e la sola responsabile verso la Stazione appaltante della buona esecuzione dei lavori.

   L'Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d'appalto. A norma dell'art. 26 comma 10 della L.P. n. 2/2016 è considerato subappalto anche qualsiasi contratto avente a oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera nel luogo di esecuzione del contratto, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare e se queste attività, singolarmente, risultano d'importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o d'importo superiore a 100.000 €. L'Impresa appaltatrice deve comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/l 2011 e s.m.

   A norma dell'art. 26 comma 11 della L.P. n. 2/2016 il fornitore dell'Impresa appaltatrice e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare alla Stazione appaltante e contestualmente all'impresa appaltatrice il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 €.

   A norma dell'art. 26 comma 12 della L.P. n. 2/2016 si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare.

   A norma dell'art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016, il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime

lavorazioni. I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale, mediante l'aggiornamento dello stesso. L'appaltatore produce il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell'inizio dei lavori subaffidati.

A norma dell'art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all'articolo 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m., è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel capitolato speciale d'appalto: in caso contrario la Stazione appaltante non rilascerà l'autorizzazione al subappalto.

L'impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall'art. 42, comma 6 e 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. in materia di indicazioni sul cartello esposto all'esterno del cantiere e di trasmissione di documentazione alla Stazione appaltante.
La Stazione appaltante, a norma dell'art. 26 comma 6 della L.P. n. 2/2016, provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione lavori. Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori la Stazione appaltante procede al pagamento della parte non contestata.

A norma dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/2012 n. 9-84/Leg. il contratto di subappalto richiama espressamente il citato art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

8) A norma dell'art. 139 del Regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per il pagamento diretto al subappaltatore si procede come segue:
   a) durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori;
   b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori del subappalto, l'appaltatore comunica, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m., la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti;
   c) il subappaltatore trasmette alla Stazione appaltante la fattura relativa ai lavori eseguiti;
   d) la Stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, se richieste dagli atti di gara le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti;
   e) la Stazione appaltante effettua il pagamento a favore del subappaltatore.

   In caso di inerzia dell'appaltatore, la Stazione appaltatore invita l'appaltatore ad effettuare la comunicazione prevista alle precedenti lettere a) e b) entro trenta giorni. Se l'appaltatore non effettua la comunicazione entro il termine previsto o non comunica entro il medesimo termine la propria opposizione al pagamento diretto del subappaltatore, la Stazione appaltante procede ai sensi delle precedenti lettere d) ed e). In caso di opposizione dell'appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

   A norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsto dall'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. in base al quale il subappaltatore in possesso della relativa qualificazione può stipulare subcontratti di posa in opera di componenti e apparecchiature, necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali appartenenti alle seguenti categorie:
   a) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
   b) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
   c) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
   d) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
   e) OS 18-B – componenti per facciate continue.

   In ogni caso ed a norma dell'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. non è ammesso il subaffidamento della posa in opera dell'intera lavorazione oggetto di subappalto, per le categorie sopra indicate.

   Nei casi sopra indicati il subappaltatore consegna alla Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, la comunicazione di cui all'art. 26 comma 10 della L.P. n. 2/2016, relativa ai subcontratti oggetto dei commi che precedono: a norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. in tali casi il subappaltatore per la posa in opera ed il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia.

   In ogni caso ed a norma dell'art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. rimane impregiudicata la responsabilità del subappaltatore relativamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti delle strutture, impianti o opere speciali realizzati con l'apporto del subaffidatario ai sensi di quanto sopra esposto.

Nel caso di varianti in corso d'opera, l'eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell'appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all'atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.

M) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.

N) Fatto salvo quanto disciplinato dal a L.P. n. 2/2016 e dal a L.P. n. 26/1993 e s.m., l'esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11/05/ n. 9-84/Leg. e s.m. e della L.P. n. 26/1993 e s.m., nonché - per quanto compatibili – del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m. recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m." e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici" (per quanto ancora in vigore).

O) A norma dell'art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'Impresa ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dal 'aggiudicazione), **PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA** redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l'Impresa non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà.

P) che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dal a Stazione appaltante. A norma dell'art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali. A norma dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Impresa è tenuta a trasmettere alle Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori. A norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. L'Impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall'Impresa medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall'Impresa è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell'esecuzione dei lavori. A norma dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Q) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato in apertura del presente invito la non accettazione dei termini di verifica (emissione del certificato di pagamento del SAL e/o di effettuazione del collaudo tecnico amministrativo) e di pagamento stabiliti nella presente lettera di invito. In tal caso ciascuno dei termini predetti formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini inferiori a 30 giorni.

R) Nel contratto sarà riportata la seguente clausola: "L'Impresa, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dal a normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nul ità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola".

S) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Campodenno - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (www.comune.campodenno.tn.it) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell'applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

T) La presente lettera di invito è stata redatta sulla base dello schema-tipo di lettera di invito a confronto concorrenziale per l'affidamento di lavori in economia approvato dal segretario Comunale con proprio atto.

11 – TUTELA DELLA PRIVACY

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- il titolare del trattamento è l'Amministrazione aggiudicatrice;
- il responsabile del trattamento è il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini;
- in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo

Distinti saluti.

Il SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Ivana Battaini)
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da:BATTAINI IVANA
Data:27/12/2017 08:46:57

Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (Allegati A,C,D,E)
- "*Elenco prezzi unitari – modello per presentazione offerta*"(Allegato B)
- "Computo Metrico Estimativo"